



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 163 del 03/05/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 150 del 03/05/2018

OGGETTO:

**GESTIONE E MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ATTRAVERSO
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA PORTA A PORTA NEI MERCATI DI PIAZZA COSTA ESTIVO
E DI PIAZZA COSTA INVERNALE**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di Assemblea legislativa n.67/2016 che prevede specifici obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, di riciclaggio di materia e di raccolta differenziata;

Vista la "Convenzione per la Gestione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna" approvata con Deliberazione Assemblea Agenzia d'Ambito n. 5 del 16/12/2005;

Vista la Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 51 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Servizio di gestione integrata rifiuti urbani – Approvazione del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio";

Richiamato il vigente "Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2017 ed in particolare l'art.14, comma 8 che prevede "E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori, provvedendo alla rimozione di ogni attrezzatura, mezzo o dotazione impiegati nell'esercizio dell'attività, al fine di rendere tale spazio nelle condizioni di fruibilità così come consegnato all'inizio dell'attività giornaliera.";

Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente riducendo le quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento e migliorando la qualità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata da inviare a riciclaggio;

Considerato altresì che :

- l'abbandono di rifiuti costituisce violazione all'art.192 D.Lgs. 152/06 e che la collocazione degli stessi con modalità difformi a quelle individuate dalla presente ordinanza costituisce

- pregiudizio al decoro urbano ed alle condizioni igieniche del sito;
- i mercati del giovedì in piazza Costa, costituiti da un numero ragguardevole di posteggi, producono elevati quantitativi di rifiuti spesso abbandonati su suolo pubblico o conferiti nei cassonetti senza una necessaria differenziazione degli stessi;
- è necessario consentire un rapido intervento degli operatori ecologici ed evitare la dispersione di rifiuti nell'ambiente che, se non posti dagli operatori in idonei contenitori, potrebbero essere trasportati dal vento, creando non pochi disagi;

Visto l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti anche dalle attività commerciali;

Ritenuto che l'introduzione di un sistema di raccolta rifiuti "porta a porta" presso ciascuno stallo di vendita, in sostituzione al conferimento presso i cassonetti stradali fino ad oggi adottato, può consentire un miglioramento nella corretta gestione dei rifiuti prodotti durante il mercato del giovedì incrementando la raccolta differenziata;

Considerato che fra le attività commerciali sono compresi i mercati di Piazza Costa estivo e di Piazza Costa invernale e che pertanto si rende necessario adottare idoneo provvedimento per far eseguire anche a tali operatori la raccolta differenziata dei rifiuti da loro prodotti secondo le modalità di seguito illustrate nella presente ordinanza;

Atteso che, per il raggiungimento delle finalità previste dalle Norme nazionali e regionali l'Amministrazione ha elaborato, in accordo con il Gestore del servizio di igiene urbana un piano di azione che prevede l'attuazione di una campagna di sensibilizzazione alla pulizia dei mercati e nuove modalità di conferimento dei rifiuti prodotti da ciascuna postazione di vendita;

Dato atto altresì, che in occasione dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria Anva e Fiva, in data 03.04.2018 sono state illustrate le nuove modalità di conferimento dei rifiuti indicate dal Gestore del servizio di igiene urbana, e che successivamente è stato inoltrato alle suddette associazioni stralcio del presente documento;

Richiamata la vigente Ordinanza comunale n. 5607 del 07/04/2003 "Determinazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e di servizi" che prevede per il mercato di Piazza Costa nella giornata di giovedì la tassativa chiusura estiva ed invernale non oltre le ore 14,30 al fine di consentire l'approntamento immediato delle attività di pulizia e raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali;

Accertato che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 ed integrato/modificato con atto di CC n.1/2018;

Visto l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Dirigente;

Vista la proposta del presente atto del Responsabile del procedimento;

ORDINA

a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche concessionari di posteggi nei mercati di Piazza Costa estivo e di Piazza Costa invernale:

1- il divieto assoluto di abbandonare o di depositare in modo incontrollato all'interno del proprio stallo di vendita e nelle aree mercatali i rifiuti prodotti durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività;

2- l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati come segue:

MATERIALE	COSA	COME
carta e cartone	Imballaggi di cartone, sacchetti di carta, scatole di cartone per alimenti, giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, blister, poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande in genere)	vanno il più possibile ridotti di volume e conferiti in modo ordinato all'interno di scatole o scatoloni o in sacchi di plastica trasparente debitamente chiusi
Plastica e polistirolo	tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene), bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi, vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, shoppers, pellicole per alimenti, confezioni di merende e cracker, sacchetti in plastica anche per alimenti, reti per frutta e verdura, vasetti di yogurt, cassette in plastica per frutta, vasi per vivaisti e blister per cancelleria, piatti e bicchieri usa e getta, grucce appendiabiti in plastica anche con gancio in metallo	raccolti in sacchi di plastica trasparenti debitamente chiusi
Cassette	cassette in plastica o polistirolo, cassette di legno	dopo averle svuotate da ogni residuo vanno depositate al suolo in maniera ordinata impilandole separatamente per tipologia di materiale di composizione
Organico	scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di tè, gusci d'uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica compostabile, bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte (carta cucina, fazzoletti di carta, etc.), piante recise e potature di piccole piante	deve essere conferito negli appositi bidoni di color marrone che sono posizionati e messi a disposizione di ogni stallo. Gli alimenti vanno conferiti all'interno di sacchi in materiale compostabile debitamente chiusi

3- di depositare in modo ordinato i sacchi ben chiusi, gli scatoloni di carta e cartone e le cassette dentro il proprio stallo di vendita ovvero, nel caso di scarti di provenienza alimentare, conferire negli appositi contenitori di colore marrone posti a margine dell'area del mercato;

4- di mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo presenti nel proprio posteggio dopo averne ridotto il volume durante tutto lo svolgimento del mercato.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 31 maggio 2018 e sarà pubblicata all'Albo pretorio informatico per giorni 30.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione nei confronti dell'esercente titolare del posteggio, delle seguenti sanzioni, sulla base delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni :

- da € 83 a € 500 pagamento in misura ridotta € 166 per l'abbandono su suolo di rifiuti da parte degli operatori del commercio all'interno delle aree mercatali;

- da € 52 a € 312 pagamento in misura ridotta € 104 per ogni tipologia di rifiuti urbani riciclabili non differenziati come previsto al punto 2 della presente ordinanza.

In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato in cui è stata commessa la violazione per un periodo da una (1) a tre (3) giornate.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due (2) volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;

DISPONE

che il controllo del rispetto della presente Ordinanza e l'erogazione delle sanzioni amministrative previste venga effettuato dal Corpo di Polizia Municipale.

Il Gestore del servizio di igiene urbana dovrà segnalare alla Polizia Municipale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

RENDE NOTO CHE

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia della presente Ordinanza verrà inviata a Polizia Municipale e Servizio Sviluppo Economico.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate